



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 41207/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione rete regionale del registro dei tumori della Campania"
Reg. Gen. n. 130

Ad iniziativa dei Consiglieri Caputo, Vessella, Aveta e Casillo
Depositata il 2 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
V Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

16 DIC 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione Rete Regionale dei registri tumori della Campania

Relazione

Le patologie oncologiche costituiscono un problema rilevante per la salute, soprattutto per alcune categorie diagnosticabili solo attraverso un efficiente programma di “diagnosi precoce” e, pertanto, rappresentano un’assoluta priorità per la collettività.

La carenza di una Rete territoriale e di un Registro Tumori efficiente e completo rende impossibile stabilire l’eventuale nesso tra l’incremento delle patologie tumorali e il degrado ambientale, facendo così venir meno la tutela della salute dei cittadini.

Il Registro Tumori, infatti, nasce per essere una rete di sorveglianza permanente ma ciò non è esattamente quanto avviene in Campania, dove il monitoraggio è ancora limitato a pochi e ristretti ambiti territoriali.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 prevede l’inserimento dei Registri nel Piano Regionale di Prevenzione. A tal proposito, il Ministero ha già predisposto e formalizzato il quadro di pianificazione, di supporto e di monitoraggio nel cui ambito rientra l’istituzione di un registro dei tumori della Campania.

Con la presente proposta di legge si prevede l’istituzione di una efficiente rete di monitoraggio.

La legge obbliga le aziende individuate al comma 2 dell’articolo 1 a monitorare l’andamento dei tumori incidenti sulla popolazione del territorio regionale per programmare ed attivare con priorità gli opportuni interventi.

La legge prevede quattro articoli.

L’articolo 1 attiva una rete territoriale regionale dei registri dei tumori, individua gli organi competenti ed interessati al mantenimento della suddetta rete nonché gli organi di coordinamento e gestione dei dati a livello regionale.



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 2 disciplina i tempi dell'applicazione della legge e le modalità di controllo dell'efficienza della stessa.

L'articolo 3 riguarda l'impegno di spesa da parte della Regione Campania.

[Handwritten signatures]



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione Rete Regionale dei registri tumori della Campania

Relazione tecnico finanziaria

Alle spese previste dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 1.500.000, si provvede per l'anno 2011 con il fondo U.P.B. 4.15.38 cap. 7568 denominato: "Risorse per il funzionamento dell'osservatorio epidemiologico regionale e per le attività dei registri".

WLB
AV
Re
Re



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

1. E' istituita in Regione Campania la Rete Regionale del Registro dei Tumori.
2. La Rete Territoriale prevede l'istituzione di un Registro Tumori in tutte la Aziende Sanitarie Locali, in tutte le Aziende Ospedaliere, in tutte la Aziende Sanitarie Universitarie e presso l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori "Fondazione Pascale".
3. Il Registro costituisce uno strumento di monitoraggio e di valutazione di tutte le azioni poste in essere in tema di prevenzione oncologica e raccoglie tutte le informazioni sui dati di mortalità, tipologia dei tumori, sopravvivenza in ambiti territoriali aziendali, mobilità attiva e passiva.
4. Le informazioni di cui alla Rete regionale del registro dei tumori rappresentano il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale.
5. La funzione di coordinamento e la gestione dei dati a livello regionale sono attribuite all'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Sanità (OER).
6. Le funzioni di indirizzo verifica e monitoraggio del Registro dei Tumori vengono espletate da un Comitato Tecnico Scientifico, nominato con Decreto del Presidente della Regione e composto da n. 3 esperti in oncologia e da n. 2 esperti in epidemiologia.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un esperto oncologo designato dall'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori "Fondazione Pascale".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

1. Al fine di garantire una corretta tenuta del Registro dei tumori, tutte le Aziende di cui al comma 2 dell'articolo 1 nominano un referente aziendale responsabile per tale attività e organizzano, nel proprio ambito, un apposito ufficio opportunamente dotato di adeguate risorse umane e strumentali.
2. Qualora entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 non provvedano all'istituzione del Registro dei tumori, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta, scelto tra i Dirigenti regionali, per la istituzione dello stesso.
3. L'assessorato alla Sanità presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione Consiliare Sanità ed alla Commissione speciale per la trasparenza e per il controllo delle attività della Regione, una relazione sullo stato di attuazione del Registro dei tumori evidenziando:
 - a) le azioni poste in essere per la realizzazione della rete;
 - b) i dati raccolti, relativamente alle singole patologie riscontrate, aggregati per ambito territoriale aziendale e per singolo distretto sanitario;
 - c) le eventuali aziende inadempienti;
 - d) le criticità e le problematiche emerse;
 - e) l'utilizzo dei dati per la programmazione sanitaria regionale;
 - f) la rendicontazione finanziaria delle attività.
4. La relazione di cui al comma 3 è pubblicata su apposita sezione del sito web della Regione Campania dal titolo Registro dei Tumori in Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di € 1.500.000,00 a valere sulla U.P.B. 4.15.38



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania